

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Antiriciclaggio: per i professionisti nuovi alert sulla cessione di crediti fiscali fittizi - pag. 2
- Processo tributario: pronte le regole tecnico-operative per l'udienza da remoto - pag. 4
- Liti fiscali: arrivano le linee guida per lo svolgimento delle udienze in fase emergenziale - pag. 6

LAVORO E PREVIDENZA

- SPID per i servizi online del Ministero del lavoro: nuove regole e procedure - pag. 15
- Cassa integrazione: il decreto Ristori bis riserva una sorpresa per le aziende - pag. 17

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Società non quotate: le osservazioni sui principi di comportamento del collegio sindacale - pag. 23

FINANZIAMENTI

- Imprese in difficoltà: in arrivo aiuti fino a 3 milioni di euro a copertura delle perdite - pag. 24
- Isi Agricoltura 2019/2020: al 21 dicembre le modalità tecniche per l'inoltro della domanda - pag. 26
- NextGenerationEU: lo strumento temporaneo per la ripresa post coronavirus - pag. 26

IMPRESA

- Le somme recuperate dal curatore dopo la consumazione del reato non si sequestrano - pag. 28

IN EVIDENZA

Cassa integrazione: il decreto Ristori bis riserva una sorpresa per le aziende

di Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Paghe"

Possono beneficiare della cassa integrazione Covid anche i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 che risultino in forza all'azienda alla data del 9 novembre 2020. Il decreto Ristori bis pone rimedio (o almeno ci prova) alle dimenticanze del decreto Ristori che prevede ulteriori 6 settimane di integrazione salariale da utilizzare entro il 31 gennaio 2021 per le sole aziende alle quali sia già stato interamente autorizzato il periodo di ammortizzatori sociali del decreto Agosto. Ma molte aziende non hanno ancora fruito di tutte le settimane previste dal decreto Agosto e ciò rende, di fatto, i lavoratori di recente assunzione impossibilitati a ottenere la tutela del decreto Ristori-bis. Un problema rilevante, a cui si aggiunge la mancanza di chiarezza su quali datori di lavoro beneficino della sospensione dei contributi di ottobre e di novembre.

Il decreto Ristori bis, D.L. n. 149 del 9 novembre 2020, interviene a

pochi giorni dell'entrata in vigore del **decreto Ristori** per correggere alcune vistose dimenticanze, tra le quali la protezione di alcuni settori economici colpiti dal D.P.C.M. 24

ottobre 2020 e trascurati nell'ultimo provvedimento.

L'integrazione salariale con causale COVID

Il **decreto Ristori** ha concesso, all'art. 12, 6 settimane di



Liti fiscali: arrivano le linee guida per lo svolgimento delle udienze in fase emergenziale

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nella seduta del 10 novembre 2020 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato all'unanimità specifiche linee guida cui i Presidenti delle Commissioni Tributarie potranno ispirarsi per la fissazione e la trattazione delle udienze durante il periodo dell'emergenza da Covid-19. In realtà bisogna rilevare che tale intervento risulta tardivo, giacché è già stata emanata la maggior parte dei decreti presidenziali previsti dall'art. 27 del decreto Ristori ed è conseguentemente impedita la celebrazione delle udienze in presenza fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Le linee guida elaborate in seno Tributarie. Ciononostante, esse al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) non pongono alcuni **punti fermi** per hanno efficacia cogente e pertanto il necessario coordinamento degli ulteriori valutazioni rimane le loro azioni nella pianificazione nella sfera di autonomia di ciascun Presidente delle Commissioni le nella fase emergenziale,



Fisco

La comunicazione dell'UIF

Antiriciclaggio: per i professionisti nuovi alert sulla cessione di crediti fiscali fittizi

di Annalisa De Vivo - Dottore commercialista in Salerno, componente del gruppo di lavoro CND-CEC Antiriciclaggio, di Giuseppe Alfieri - Avvocato, componente della Commissione Antiriciclaggio presso l'Ordine degli Avvocati di Roma

Nella comunicazione dell'UIF sugli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, il vero elemento di novità per i professionisti è rappresentato dall'analisi dell'operatività connessa con la cessione dei crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi. In particolare, il nuovo schema D elaborato dall'UIF rappresenta un supporto valutativo a beneficio dei professionisti (avvocati, notai, commercialisti) che possono, a vario titolo, avere contezza di operazioni apparentemente lineari, ma che in realtà si basano su frodi fiscali: si tratta, infatti, di fattispecie di liquidazione di crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali fraudolente, evidentemente finalizzate al solo scopo di evadere imposte altrimenti dovute.

Negli “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 231/2007 - Operatività connessa con illeciti fiscali”, diramati dall'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, spicca, quale vero elemento di novità per i **professionisti**, l'analisi dell'operatività connessa con la **cessione dei crediti fiscali fittizi** ed altri **indebiti utilizzi**.

In dettaglio, gli schemi analizzati riguardano:

- A) utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti,
 - B) frodi sull'IVA intracomunitaria,
 - C) frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale e
 - D) operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi ed altri indebiti utilizzi,
- per ognuno dei quali la Nota UIF fornisce, in premessa, le **caratteristiche generali del modello di condotta illecita** preso in considerazione, con un dettaglio degli elementi soggettivi e oggettivi che la connotano, giuste le risultanze delle indagini e dei procedimenti giudiziari portati avanti nel corso degli anni.

Cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi

Mentre gli schemi A, B e C altro non sono se non **aggiornamenti** di condotte e fattispecie già analizzate e note ai destinatari della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2007, lo Schema D rappresenta un **supporto valutativo a beneficio dei professionisti (avvocati, notai, commercialisti)** che possono, a vario titolo, avere contezza di operazioni apparentemente lineari, ma che in realtà si basano su frodi fiscali: si tratta infatti di fattispecie di liquidazione di crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali fraudolente, evidentemente finalizzate al solo scopo di evadere imposte altrimenti

dovute.

Tralasciando in questa sede ogni considerazione critica sulla necessaria ricorrenza, nel reato fiscale presupposto, dell'**elemento soggettivo del dolo specifico di evasione**, il credito fiscale artificiosamente generato si connota per una **fisiologica attitudine** alla commercializzazione in transazioni illecite.

Queste transazioni vedono coinvolte, secondo le più significative ricostruzioni riportate nello “Schema D”:

- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio);

- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa, o della sede sociale;

- imprese che cessano improvvisamente, anche a breve distanza temporale dalla costituzione, e sono poste in liquidazione, specie dopo aver preso parte a contratti di cessione di crediti fiscali;

- imprese che partecipano a più atti di cessione di crediti fiscali in qualità di cedenti o di cessionarie o in qualità di accollanti o accollate;

Mentre, sotto il **profilo oggettivo**, i **comportamenti stigmatizzati** si realizzano tramite:

- stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d'azienda aventi ad oggetto in via sostanzialmente esclusiva crediti fiscali, spesso nella medesima giornata e con la partecipazione delle stesse società che intervengono in qualità di cedenti o cessionarie;

- apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito ad opera di un professionista diverso da chi si occupa di trasmettere il modello dichiarativo;

- avvicinamento di professionisti diversi nella gestione degli adempimenti connessi o strumentali alla stipula da parte dello stesso soggetto di atti di cessione o di accollo (tenuta delle scritture contabili, presentazione delle dichiarazioni fiscali, apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni);
- prezzo di cessione del credito fiscale notevolmente inferiore al valore nominale del credito stesso, ovvero corrispettivo dell'accollo del debito tributario o contributivo notevolmente inferiore al valore nominale del debito stesso, con apparente irragionevolezza economica delle operazioni per le società cedenti e accollanti.

Razionalizzati gli indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari

Dalla lettura di tali fattispecie appare evidente come, a fronte dell'obiettivo di offrire ai soggetti obbligati dei supporti valutativi per l'invio di una segnalazione, gli indicatori menzionati sembrano avere un'autonomia evidenza e riconoscibilità tali per cui, al di là della lodevole iniziativa di dare ad essi un inquadramento "sistematico", non si ravvisa un vero e proprio elemento di novità nell'offerta di strumenti preordinati al contrasto del riciclaggio dei proventi dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

Di contro, a parere di chi scrive, sembra essere stato condotto un apprezzabile lavoro di **razionalizzazione** degli **indicatori di anomalia** per gli **intermediari finanziari** (provvedimento Banca d'Italia del 2010) coinvolti in sequenze di operazioni finalizzate all'evasione fiscale, nonché dei successivi rapporti UIF del 2010 e del 2012.

Gli "Schemi" sono infatti elaborati sulla scorta di dati acquisiti nel corso degli ultimi dieci anni, dalla cui analisi emerge lo **stretto collegamento** tra i **reati fiscali** e il trasferimento di ingenti **flussi finanziari verso stati e territori a fiscalità privilegiata** o, comunque, destinati a soggetti giuridici che operano in territori opachi o non collaborativi. La non collaboratività, legata all'assenza di trasparenza delle istituzioni finanziarie che si prestano ad alimentare, dandovi causa, tali

fenomeni, permette l'occultamento di ingenti capitali di provenienza illecita, *ex se*, perché evidentemente frutto di evasione fiscale penalmente rilevante.

Muovendo dall'acclarata interconnessione tra l'attitudine delle condotte criminose di matrice fiscale a costituire il reato presupposto, richiesto per il perfezionamento del riciclaggio, e la facilità con cui i proventi possono essere reimmessi nel sistema economico, l'UIF dà evidenza di quelle che sono fattispecie ormai "consolidate", perché accertate dal lavoro congiunto della magistratura inquirente e dell'amministrazione finanziaria, elevandole quasi a paradigmi di operazioni sospette.

Al riguardo la Nota UIF offre una serie di **set informativi** idonei a facilitare il processo logico-giuridico che informa l'art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007, permettendo ai destinatari della disciplina antiriciclaggio di beneficiare di indicatori di anomalia che, per caratteristiche operative, frequenza e modalità di esecuzione potrebbero dare un corretto impulso al meccanismo che conduce all'invio di una segnalazione di operazione sospetta.

Comportamenti da valutare in concreto

Resta tuttavia immutata la **valenza degli schemi** - che sono e restano da apprezzare come **indicatori** - ragion per cui, come evidenziato in premessa nella nota UIF, la mera ricorrenza di alcuni o anche di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi ivi riportati non costituisce il termine di un'equazione che, in automatico, dia come risultato l'evidenza anche del solo ragionevole motivo di sospetto richiesto dalla norma appena richiamata.

In altre parole, ai fini dell'individuazione e della **segnalazione di operazioni sospette**, per i professionisti permane la necessità di **valutare in concreto** la rilevanza dei comportamenti, come a suo tempo rimarcato dall'art. 3, comma 5, del decreto del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010. Tale asserzione, formulata con riferimento ad indicatori di anomalia "generici", è ancor più valida con riferimento agli schemi di anomalia che individuano situazioni potenzialmente connesse al compimento di reati fiscali.

Fisco

Il decreto del MEF

Processo tributario: pronte le regole tecnico-operative per l'udienza da remoto

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

Nel processo tributario le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto e Skype for Business rappresenta il programma informatico utilizzato per questi collegamenti, già a disposizione delle Commissioni tributarie. Lo prevede decreto direttoriale n. RR 46 dell'11 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il collegamento audiovisivo da remoto deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

È pronto il decreto direttoriale con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce le **regole tecnico-operative** per lo svolgimento dell'**udienza da remoto "a regime"**, tramite la piattaforma Skype for Business, nell'ambito del **processo tributario**. Il decreto direttoriale n. RR 46 dell'11 novembre 2020, che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha già ottenuto il parere del Garante della protezione dei dati personali e permette la trattazione delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto.

Come indicato nello stesso decreto direttoriale, le regole tecnico-operative sono state approvate per lo svolgimento dell'udienza attraverso collegamenti da remoto autorizzata dal Presidente della Commissione tributaria, anche ai sensi delle disposizioni di natura emergenziale contenute nell'art. 27 del decreto Ristori.

L'ambito normativo di riferimento

In questo modo si consente l'attivazione delle udienze a distanza, come previsto dall'art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018 e dall'art. 27, D.L. n. 137/2020.

In realtà, l'art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018 è stato recentemente modificato a opera dell'art. 135, comma 2, del decreto Rilancio e prevede ora che la partecipazione alle udienze pubbliche o camerali possa avvenire a distanza mediante **collegamento audiovisivo** tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la **contestuale, effettiva e reciproca visibilità** delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. In questo modo il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza.

Da ultimo, sempre in tema di giustizia tributaria, l'art. 27 del D.L. n. 137/2020 ha introdotto importanti disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario.

Leggi anche

- Processo tributario: udienze da remoto, decisione in base agli atti e trattazione scritta per l'emergenza Covid-19

- Dal decreto Ristori un reale "ristoro" alla giustizia tributaria?

Collegamenti da remoto con Skype for Business

Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto e **Skype for Business** rappresenta il programma informatico utilizzato per questi collegamenti, già a disposizione delle Commissioni tributarie. In particolare, si prevede che i collegamenti siano effettuati con Skype for Business, tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Udienza a distanza: come funziona?

Il collegamento audiovisivo da remoto consente la partecipazione all'udienza a distanza.

Si tratta di una particolare forma di collegamento audiovisivo da remoto, poiché deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della **partecipazione** e del **contraddittorio**, come disposto dall'art. 3 del decreto direttoriale 11 novembre 2020.

Nello specifico, a mezzo **posta elettronica certificata** deve essere comunicata alle parti la decisione del Presidente di svolgere l'udienza a distanza e prima dell'udienza stessa, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria deve inviare una seconda comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata contenente il link per la partecipazione all'udienza a distanza e l'avviso che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali.

Il **link** si caratterizza per essere:

- diverso per ciascuna udienza;

- strettamente personale;
- non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

Sospensione e rinvio dell'udienza

Il decreto direttoriale 11 novembre 2020 disciplina anche particolari questioni inerenti il collegamento da remoto. In particolare, si prevede che nell'ipotesi di **mancato funzionamento del collegamento da remoto**, il Presidente deve sospendere l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, deve rinviarla.

Redazione del verbale di udienza

L'art. 4 del decreto riguarda il verbale di udienza e dispone che debba essere redatto come **documento informatico** e debba essere **sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale** dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza. Il provvedimento prende anche in considerazione

l'ipotesi in cui non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale. In questo caso il segretario procede a effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e la inserisce nel **fascicolo informatico d'ufficio**, previa apposizione della propria firma digitale.

Le "linee guida tecnico-operative" per le parti e i difensori

Le "linee guida tecnico-operative" per le parti e i loro difensori e l'informativa sul trattamento dei dati personali *ex* articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 saranno pubblicate, come previsto dall'art. 5 del decreto direttoriale, nell'area dedicata del portale del MEF giustiziatributaria.gov.it.

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle finanze, D.M. 11/11/2020 (in corso di pubblicazione in G.U.)

Fisco

Dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Liti fiscali: arrivano le linee guida per lo svolgimento delle udienze in fase emergenziale

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nella seduta del 10 novembre 2020 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato all'unanimità specifiche linee guida cui i Presidenti delle Commissioni Tributarie potranno ispirarsi per la fissazione e la trattazione delle udienze durante il periodo dell'emergenza da Covid-19. In realtà bisogna rilevare che tale intervento risulta tardivo, giacché è già stata emanata la maggior parte dei decreti presidenziali previsti dall'art. 27 del decreto Ristori ed è conseguentemente impedita la celebrazione delle udienze in presenza fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Le linee guida elaborate in seno al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) non hanno efficacia cogente e pertanto ogni ulteriore valutazione rimane nella sfera di autonomia di ciascun Presidente delle Commissioni Tributarie. Ciononostante, esse vanno **accolte con favore** perché pongono alcuni **punti fermi** per il necessario coordinamento delle loro azioni nella pianificazione nazionale del contenzioso fiscale nella fase emergenziale, sembrano accogliere alcune rimozioni avanzate dalle associazioni rappresentative dei difensori e anticipare in via esecutiva il rimedio che verosimilmente sarà posto in sede di conversione a talune sviste del decreto Ristori.

La situazione continua ad essere molto fluida.

Nelle ultime ore è stato sottoscritto dal Direttore Generale delle Finanze il decreto che stabilisce le **regole tecnico-operative** per lo svolgimento dell'udienza pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto tramite la piattaforma **Skype for Business**, utilizzando infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sembra quindi essere stato aggiunto l'**ultimo tassello normativo** necessario per passare alla concreta adozione delle video-udienze. *Habemus Papam?*

In realtà l'art. 5 del decreto direttoriale prevede che i dispositivi utilizzati per i collegamenti da remoto debbano rispettare le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle "Linee guida tecnico-operative", pubblicate sul sito internet dedicato alla Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze e aggiornate in base all'evoluzione normativa e tecnologica.

Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?

Le misure emergenziali contenute nel decreto Ristori

Il CPGT fornisce ai Presidenti delle Commissioni

Tributarie indicazioni in merito all'applicazione delle misure dettate dall'art. 27, D.L. n. 137/2020 per lo svolgimento delle udienze durante l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il CPGT ricorda che i capi degli uffici hanno la possibilità di **autorizzare con decreto motivato** lo svolgimento delle udienze con **collegamento da remoto**. Per le **udienze già fissate per la trattazione pubblica**, è possibile procedere mediante **decisione assunta sulla base degli atti**, a meno che una delle parti non insista per la discussione con apposita istanza. Qualora si chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, è possibile procedere con trattazione scritta.

Le udienze in presenza non sono vietate

Il CPGT ricorda che, nel caso in cui la situazione sanitaria non abbia raggiunto livelli di allarme a livello locale, è possibile la celebrazione delle **udienze "in presenza"** assumendo ogni iniziativa idonea a garantire il mantenimento della distanza fisica di sicurezza e il rispetto del divieto di assembramento: a tal fine viene raccomandato di avvalersi della chiamata delle cause ad orario.

Il collegamento da remoto opera solo per i componenti del collegio e il segretario

Il CPGT ricorda che il Presidente del Collegio può individuare - attestandone il regolare e integrale funzionamento - piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione digitale mediante i quali sia assunta la decisione dei ricorsi a trattazione scritta e in caso di trattazione camerale *ex art. 33, D.Lgs. n. 546/1992*.

Sono introdotti criteri per la valutazione delle istanze di discussione orale

Il CPGT suggerisce ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di indicare ai presidenti dei collegi alcuni

criteri per la valutazione delle istanze di discussione orale con **rinvio alla conclusione dell'emergenza sanitaria**, come **novità e rilevanza della questione**, **valore della controversia**, **numero dei documenti** da esaminare etc..

Si tratta di un'indicazione che suscita perplessità non soltanto perché sembra porsi in contrasto con l'automatismo contenuto nell'art. 27 del decreto Ristori per il passaggio dalla trattazione scritta a quella orale, ma anche per il *vulnus* recato al diritto di difesa, il cui esercizio da parte del singolo mediante trattazione in pubblica udienza potrebbe essere impedito sulla base di elementi classificatori di rilevanza generale del tutto arbitrari.

La trattazione scritta è estesa alle udienze camerali partecipate

Il CPTG pone l'attenzione sul **difetto di coordinamento** tra il primo e il secondo comma dell'art. 27, D.L. n. 137/2020: mentre il comma 1 consente l'utilizzo della videoconferenza per "lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto", il comma 2 limita l'alternativa della decisione sulla base degli atti e quella della trattazione scritta alle **sole "controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica"**.

Si tratta di un **disallineamento** che auspicabilmente sarà eliminato in sede di conversione.

Medio tempore in molti decreti presidenziali sono già state imposte ai difensori le modalità alternative alla trattazione orale anche per le **udienze camerali partecipate**. Nella delibera in rassegna il CPGT si allinea su tale posizione valorizzando la *ratio* emergenziale della disciplina contenuta nel decreto Ristori.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Lotteria degli scontrini: importanti novità per coloro che sono tenuti all'invio dei dati al sistema TS

I soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria per l'elaborazione della dichiarazione precompilata possono trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all'esercente l'acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale. Lo ha disposto l'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 351449 dell'11 novembre 2020 con cui ha evidenziato che i dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 351449 in data 11 novembre 2020 riguardante modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei **corrispettivi** validi ai fini della **lotteria** di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 1432381 del 23 dicembre 2019 e n. 248558 del 30 giugno 2020.

Il nuovo documento di prassi modifica il punto 1.2 del provvedimento sopra richiamato al fine di consentire anche ai soggetti tenuti all'invio dei dati al **sistema Tessera Sanitaria** per l'elaborazione della dichiarazione precompilata di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all'esercente l'acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

Nello specifico, al fine di garantire il rispetto delle **misure di sicurezza** e tutela dei dati personali, la nuova previsione esplicita che i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell'operazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all'ottenimento dell'eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest'ultima.

In particolare si prevede che i dati dei corrispettivi riferiti alle **operazioni di cessioni** di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale

richiede all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria.

Anche per questo provvedimento è stato consultato il **Garante** per la protezione dei dati personali, per garantire il rispetto della normativa in materia di riservatezza e **privacy**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 11/11/2020, n. 351449

Fisco

dal CNDCEC

Lettera a Gaultieri: è necessario un Dpcm per lo slittamento degli adempimenti

Il CNDCEC ha chiesto al Ministro dell'Economia, Roberto Gaultieri, di avanzare la proposta al Presidente del Consiglio di emanare un apposito DPCM, recante il più ampio slittamento possibile di tutti gli adempimenti in scadenza nelle prossime settimane, a cominciare da quelli concernenti il termine del 30 novembre 2020 per la presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Con la lettera dell'11 novembre 2020 il CNDCEC ha evidenziato come è in atto in molti studi professionali una situazione di oggettivo impedimento lavorativo, derivante dalla malattia conclamata da Covid 19.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa in data 11 novembre 2020 riguardante una lettera indirizzata al Ministro dell'Economia, **Roberto Gaultieri**, per chiedere lo **slittamento dei termini** di tutti gli adempimenti in scadenza nelle prossime settimane.

In particolare, la lettera è stata firmata dal presidente del CNDCEC, **Massimo Miani**, ed è stato richiesto nello specifico di avanzare quanto prima la proposta al Presidente del Consiglio di emanare un apposito DPCM ex art. 12 co. 5 DLgs. 241/97, recante il più ampio slittamento possibile, e comunque per lo meno fino alla fine del corrente anno, di tutti gli adempimenti in scadenza nelle prossime settimane, a cominciare da quelli concernenti il termine del 30 novembre 2020 per la presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

La richiesta dei commercialisti è motivata dal fatto che molti studi professionali sono in questa fase impossibilitati a lavorare a causa del **Covid**.

I Commercialisti hanno evidenziato come sia possibile modificare “i **termini** riguardanti gli adempimenti” dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta, laddove ciò risulti opportuno per tenere conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze dell'amministrazione.

Al momento è in atto in molti studi professionali una situazione di oggettivo impedimento lavorativo, derivante dalla malattia conclamata da **Covid 19** o dalla necessità di isolamento prudenziale, riguardanti sia i professionisti sia i loro collaboratori.

Di tale situazione ha del resto preso atto anche il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. “Decreto Ristori”), laddove all'articolo 9 ha disposto un primo slittamento del termine per la dichiarazione dei sostituiti d'imposta dal 30 ottobre al 10 dicembre 2020.

Questa richiesta di emanazione di un **DPCM** è come “misura ponte” in attesa dell'emanazione di una più puntuale disciplina legislativa riguardante gli effetti della malattia da Covid 19 riguardante i professionisti sugli adempimenti amministrativi, fiscali e contributivi ad essi affidati.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 11/11/2020.

Fisco

Dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Giustizia Tributaria e Covid-19: le linee guida sulla fissazione e trattazione delle udienze

Le linee guida relative alla fissazione e trattazione delle udienze del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria evidenziano che il Decreto Ristori non vieta di continuare a celebrare le udienze in presenza, laddove le condizioni sanitarie e locali lo consentano, valutati anche i rischi cui vengono esposti tutti i protagonisti del processo, come giudici, ausiliari, difensori e personale di segreteria. In tal caso sarà comunque necessario mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettare il divieto di assembramento.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha pubblicato la delibera n. 1230 del 10 novembre 2020 riguardante le **linee guida** relative alla fissazione e **trattazione delle udienze**.

Occorre evidenziare che l'art. 27 del DL N. 137 del 28 ottobre 2020, nell'individuare le misure urgenti per lo svolgimento del processo tributario attribuisce ai capi degli uffici la possibilità di autorizzare:

- lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con **collegamento da remoto**;

- la decisione sulla **base degli atti** per le controversie già fissate per la trattazione pubblica, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto;

- nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere con collegamento da remoto, la **trattazione scritta**, con un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

Tra l'altro si prevede che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli dove si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta dalla **partecipazione alle udienze** o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione.

La nuova delibera sottolinea come la norma non vieta però di continuare a celebrare le **udienze in presenza**, laddove le condizioni sanitarie e locali lo consentano, valutati anche i rischi cui vengono esposti tutti i **protagonisti del processo**, come giudici, ausiliari, difensori e personale di segreteria.

In tal caso sarà comunque necessario:

- mantenere la **distanza di sicurezza** interpersonale di almeno un metro;

- rispettare il **divieto di assembramento**.

Quanto al **collegamento da remoto**, il Consiglio di Presidenza, rilevata l'indisponibilità di dotazioni informatiche per lo svolgimento di udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto, evidenzia che per la decisione in camera di consiglio dei ricorsi a trattazione scritta, l'assetto emergenziale consente l'utilizzo di adeguate tecnologie individuate dal Presidente del collegio.

Inoltre è stato evidenziato che nonostante l'art. 27 citato si riferisca solo alle cause fissate per la trattazione in **udienza pubblica**, il passaggio alla trattazione scritta riguarda anche quelle camerali partecipate.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, delibera 10/11/2020 n. 1230

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Gruppo IVA: come verificare il vincolo finanziario e il rapporto di controllo

La meccanica di funzionamento del gruppo IVA porta a escludere che possano entrare a far parte del gruppo, in veste di controllati, soggetti, quali le stabili organizzazioni IVA di entità non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti dei quali non risulta possibile accertare la presenza dei requisiti di cui all'art. 2359, primo comma, del codice civile. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 539 dell'11 novembre 2020. Le stabili organizzazioni IVA di soggetti passivi non stabiliti possono invece entrare a far parte del gruppo, nella diversa ipotesi in cui la Casa Madre eserciti un controllo di diritto nei confronti delle altre entità stabilite nel territorio dello Stato, aderenti al gruppo IVA.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 539 dell'11 novembre 2020 riguardante la partecipazione ad un **Gruppo IVA**.

Nell'ambito del **Gruppo IVA**, ai sensi dell'art. 70-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 il Gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i **vincoli finanziario, economico ed organizzativo** di cui all'art. 70-ter del medesimo decreto IVA.

L'art. 70-ter, comma 1, del d.P.R. 633 del 1972 stabilisce che si considera sussistente un **vincolo finanziario** tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359 e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

- tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un **rapporto di controllo**;

- questi soggetti sono **controllati**, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Il parametro fondamentale è costituito dalla nozione generale di controllo di diritto fornita al primo comma, numero 1), dell'articolo 2359 del codice civile, per cui si considera controllata la società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Tale controllo può essere esercitato sia in modo diretto che in modo indiretto.

Inoltre, il **Gruppo** può essere controllato anche da un

soggetto che sia stabilito non già in Italia, ma in un Paese con cui sia stato stipulato un **accordo** che assicura un effettivo scambio di informazioni.

La norma, quindi, riserva la partecipazione al **Gruppo IVA** ai soggetti passivi italiani tra cui esiste un **rapporto di controllo** ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, e ammette che il suddetto legame si realizzi per il tramite di **soggetti esteri**, purché stabiliti in un Paese con cui l'Italia abbia stipulato un accordo volto ad assicurare un effettivo scambio di informazioni.

Ne consegue che si esclude la sussistenza di un **vincolo finanziario**, ai sensi dell'articolo 70-ter del D.P.R. n. 633, tra soggetti che siano stabiliti in Italia e che siano controllati dalla medesima società estera, qualora nella catena che lega i controllati residenti alla controllante non residente si frappongano altre società stabilite all'estero.

Il riferimento all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile non consente di riconoscere rilievo ai voti esercitabili nell'assemblea di società che non siano sottoposte alle regole di funzionamento richiamate dalla succitata disposizione civilistica ai fini del riscontro del vincolo finanziario in esame.

In sostanza, il perimetro del gruppo IVA tracciato dal legislatore opera su due direttrici:

- una **verticale**, che comprende la **controllante**, se stabilita in Italia, e le controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, anch'esse stabilite in Italia;

- una **orizzontale**, che comprende le società, stabilite in Italia, che sono a loro volta **controllate**, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, dal medesimo soggetto (cd controllo a "raggiera"), sia esso stabilito in Italia o in un paese estero white list.

In tale ultimo caso, tuttavia, è necessario che il controllo sulle società residenti sia esercitato in modo diretto e non risulti "intermediato" da altra società stabilita all'estero.

Quindi il requisito del **controllo** deve essere verificato solo in capo alla prima società holding (i.e società intermedia) situata all'estero, dovendosi interpretare in tale senso il richiamo, effettuato dal Legislatore nazionale, alla circostanza che il Gruppo "domestico" deve essere controllato, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, pur stabilito in un Paese diverso dall'Italia. Ciò garantisce, peraltro, condizioni di certezza circa la verifica dell'esistenza - in capo alla holding estera - dei requisiti di cui all'articolo 2359 c.c. in relazione alla società partecipata italiana.

Anche nell'ipotesi di **inclusione**, nel perimetro del gruppo IVA, di una stabile organizzazione ai fini IVA

di un soggetto passivo non stabilito, è stato chiarito che la valutazione del vincolo finanziario deve essere effettuata in capo alla casa madre estera, verificando la sussistenza del requisito di cui all'articolo 2359 c.c. tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e la casa madre estera di cui la stabile organizzazione in Italia costituisce una promanazione.

Tra l'altro, il riferimento, nella definizione del **vincolo finanziario**, all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, secondo il quale sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, implica che possono partecipare al Gruppo IVA, nella veste di soggetti controllati, unicamente gli enti aventi la forma giuridica societaria per i quali trovano applicazione le particolari regole concernenti il diritto di voto e l'assunzione delle deliberazioni sottese alla predetta disposizione civilistica. Conseguentemente, è preclusa la **partecipazione al Gruppo IVA**, in veste di controllati, ai soggetti passivi IVA per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l'esercizio del diritto di voto in base alla disciplina cui fa riferimento l'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

Questi soggetti passivi partecipano al Gruppo IVA solo in qualità di **controllanti**, a condizione che esercitino il controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), c.c. e sussistano gli altri requisiti previsti (vincolo economico ed organizzativo).

La meccanica di **funzionamento del gruppo IVA** porta a escludere che possano entrare a far parte del gruppo, in veste di controllati, soggetti, quali le stabili organizzazioni IVA di entità non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti dei quali non risulta possibile accertare la presenza dei requisiti di cui all'art. 2359, primo comma, del codice civile.

Le stabili **organizzazioni IVA** di soggetti passivi non stabiliti possono invece entrare a far parte del gruppo (unitamente alle altre società controllate stabilite in Italia), nella diversa ipotesi in cui la Casa Madre eserciti, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, un controllo di diritto nei confronti delle altre entità stabilite nel territorio dello Stato, a loro volta aderenti al gruppo IVA.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11/11/2020, n. 539](#)

Fisco

Dalle Dogane

Copyright Wolters Kluwer Italia © Riproduzione riservata

Accisa sui prodotti energetici: i pagamenti in scadenza il 16 novembre

Nell'ambito dei pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo, l'Agenzia delle Dogane ha ricordato la scadenza del 16 novembre, coincidente sia per il pagamento dell'accisa relativo alle immissioni in consumo del mese di ottobre che per il pagamento delle somme residue dovute (a titolo di saldo) per i prodotti immessi in consumo nei mesi da aprile ad agosto 2020, e ha inoltre invitato gli operatori del settore a compilare due differenti righe del modello F24 "sezione accise" in modo da tener distinte le due tipologie di versamenti di cui sopra.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un documento il 10 novembre 2020 sul pagamento dell'accisa sui prodotti energetici.

L'art. 132, comma 1, del D.L. n. 34/2020, Decreto Rilancio ha disposto che i pagamenti **dell'accisa sui prodotti energetici** immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, possono essere eseguiti nella misura dell'80 per cento, a titolo di acconto e che il saldo delle somme dovute deve essere effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza applicazione di interessi.

Pertanto, l'Agenzia delle Dogane ha ricordato la scadenza del 16 novembre, coincidente:

- per il pagamento dell'accisa relativo alle immissioni in consumo del mese di ottobre;

- per il pagamento delle somme residue dovute (a titolo di **saldo**) per i prodotti immessi in consumo nei mesi da aprile ad agosto 2020.

Inoltre ha invitato gli operatori del settore a compilare due differenti righe del modello F24 "sezione accise" in modo da tener distinte le due tipologie di versamenti di cui sopra.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle dogane, documento 10/11/2020, n. 405516](#)

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Redditometro: non è sufficiente dimostrare la disponibilità di ulteriori

redditi

Con la sentenza n. 25341 depositata l'11 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento per cui in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, dispensa l'amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori indice della capacità contributiva. Ne consegue la legittimità dell'accertamento fondato su tali indici, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Un contribuente riceveva la notifica di due avvisi di accertamento relativi a due anni d'imposta con i quali l'Ufficio ricostruiva in via sintetica ex art. 38 commi 4,5,6 del D.P.R. n. 600/1973 un maggior reddito. Indici di tale accertamento erano stati la titolarità di due contratti di assicurazione, la proprietà del 66% dell'abitazione principale di oltre 500 mq e l'effettuazione di spese, in un arco temporale di 5 anni superiori al milione di euro. Veniva proposto ricorso, rigettato dalla CTP. La pronuncia veniva impugnata dal contribuente e la CTR rigettava anche il gravame. Avverso tale decisione proponeva ricorso in cassazione il contribuente per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 commi 4 e ss. del D.P.R. n. 600/1973 e deducendo inoltre, che la CTR erroneamente aveva ritenuto il contribuente obbligato a dimostrare l'impiego dell'ulteriore disponibilità finanziaria di cui aveva dato prova, per le acquisizioni rilevate dai verificatori e per le relative spese di gestione.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25341 depositata l'11 novembre 2020, ha rigettato il ricorso del contribuente condannandolo alle spese di lite. La Suprema Corte ritiene la prospettazione del ricorrente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ove il contribuente, in caso di accertamento sintetico, deduca che la spesa effettuata derivi dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso. Ne consegue che sebbene non debba dimostrare l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. Nella specie, secondo i giudici, non era in contestazione la presenza dei fattori-indice posti a base dell'accertamento, con conseguente onere della

prova, a carico del contribuente nei termini fissati dalla giurisprudenza, circa non solo la mera disponibilità, ma anche il potenziale e verosimile impiego di redditi ulteriori per le acquisizioni e per fronteggiare le spese di mantenimento. La prova contraria non era stata fornita. Il contribuente aveva solo dimostrato la disponibilità di una somma cospicua, nell'anno antecedente i periodi d'imposta oggetto di accertamento, ma senza fornire alcuna prova documentale che quella disponibilità, nel periodo prossimo agli acquisti, non fosse rimasta giacente su un conto corrente a lui riferibile, ma avesse avuto una movimentazione temporaneamente ed almeno indirettamente correlabile agli impegni di spesa in questione. In tal modo non aveva soddisfatto l'indicazione giurisprudenziale richiamata e la propria tesi difensiva risultava infondata.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Fatture false: assoluzione penale non sufficiente per la buona fede

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25426 depositata l'11 novembre 2020, ha ribadito che in caso di contestazione di fatture soggettivamente inesistenti l'Ufficio deve dimostrare la malafede del contribuente. Ove ciò avvenga quest'ultimo potrà provare la propria incolpevole inconsapevolezza dell'esistenza della frode. A tal fine, occorrono riscontri oggettivi sulla diligenza del comportamento adottato, non essendo sufficiente il solo esito favorevole del parallelo processo penale.

Ad una Spa veniva notificata un avviso di accertamento con il quale si contestavano da un lato costi per spese carburante non documentate e quindi indeducibili, dall'altro l'indetraibilità dell'Iva relativa a fatture ritenute soggettivamente inesistenti. La società impugnava l'atto impositivo che veniva solo parzialmente annullato dalla CTP. In sede di appello i giudici accoglievano invece la tesi della contribuente, ritenendo che la stessa, pur avendo operato con soggetti privi di effettiva organizzazione aziendale, lo aveva fatto in buona fede, non potendo essere a conoscenza di tale circostanza. Tale decisione era basata sull'esito del parallelo processo penale, nel quale il Tribunale aveva escluso la sussistenza del dolo in capo alla Spa. L'Ufficio ricorreva dunque per Cassazione, ritenendo fondati entrambi i rilievi originariamente formulati, evidenziando che la pretesa erariale fosse stata provata,

mentre la contribuente non aveva offerto la prova contraria in merito al suo dovere di diligenza, necessario per il riconoscimento del diritto alla detraibilità dell'Iva per le operazioni soggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25426, depositata l'11 novembre 2020, ha accolto parzialmente il ricorso dell'Ufficio, solo in relazione al rilievo sulle fatture false. Risulta ormai pacifico che ove l'Amministrazione finanziaria contesti operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente indetraibilità della relativa Iva, ha l'onere di provare, anche in via presuntiva, la sussistenza di elementi oggettivi in base ai quali emerga che il contribuente, al momento degli acquisti, sapeva o avrebbe dovuto sapere usando l'ordinaria diligenza che il fornitore stesse partecipando ad una frode. A quel punto è onere del contribuente dimostrare la propria buona fede, cioè di aver adempiuto a tutti gli obblighi formali e di diligenza richiesti ad un operatore del settore, senza comunque essere stato nella possibilità di conoscere l'esistenza dell'attività illecita della controparte commerciale. Sul punto aveva errato la CTR, avendo ritenuto sussistente la prova dell'inconsapevolezza della società dal solo esito del giudizio penale. In sintesi non era stato effettuato dai giudici alcun accertamento sull'esistenza del rispetto di oggettivi parametri da cui desumere il rispetto dell'onere di diligenza di un accorto operatore commerciale. Da qui il rinvio alla CTR per una nuova decisione sul punto.

A cura della Redazione

Fisco

Imposte sui redditi

Valute estere: il cambio di ottobre 2020

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di ottobre 2020. La misura è stabilita dal provvedimento del 12 novembre 2020 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Con provvedimento del 12 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i **cambi delle valute estere**, utilizzabili ai fini fiscali per il mese di **ottobre 2020**. In particolare, si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC).

Inoltre, nel provvedimento, il riporto delle medie dei cambi, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato, è accompagnato da quella dello Stato e della moneta di riferimento.

A cosa servono i cambi delle valute estere

La media mensile delle valute estere va utilizzata in tutti i casi in cui tale utilizzo è richiamato dalle norme presenti nel TUIR (nello specifico con riferimento al Titolo I, che disciplina l'**IRPEF**, e al Titolo II, che tratta l'**IRES**, del D.P.R. n. 917/1986).

Infatti, l'art. 110, comma 9, TUIR prevede che - agli effetti delle norme sull'IRES che vi fanno riferimento - il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

Si ricorda che sono tuttavia applicabili i **tassi di cambio alternativi** forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Tra le diverse disposizioni del TUIR che richiamano l'utilizzo delle valute si segnala l'art. 68, comma 6, secondo cui per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come **costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili** accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata.

Ulteriore utilizzo si ha ai fini della compilazione del **quadro RW** laddove, ai fini della valorizzazione delle **attività finanziarie e patrimoniali** da indicare nel quadro, in caso di importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 12/11/2020, n.
351825/2020

Lavoro e Previdenza

Per imprese e professionisti

SPID per i servizi online del Ministero del lavoro: nuove regole e procedure

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Dal 15 novembre 2020 l'accesso ai servizi online del Ministero del Lavoro avverrà tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che, a partire dal 28 febbraio 2021, diverrà l'unico strumento per accedere a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Imprese, professionisti e lavoratori non potranno, quindi, più utilizzare le credenziali di Cliclavoro. Per consentire le attività tecniche necessarie ad attivare le nuove modalità di accesso, dal 12 al 14 novembre il portale Servizi Lavoro non sarà accessibile per la navigazione e, conseguentemente, non saranno disponibili tutti i servizi digitali offerti dal portale.

E' fissato al **15 novembre 2020** il termine per l'avvio della nuova modalità di accesso ai **servizi online** del Ministero del lavoro tramite il **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)**.

Il passaggio a questa nuova modalità di identificazione digitale riguarderà tutti i servizi telematici della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti, attraverso un'unica identificazione (username e password), utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Si ricorda inoltre che, a partire dal 6 novembre 2020, non è più possibile effettuare nuove registrazioni al **portale ClicLavoro**. Dalla stessa data, **imprese, professionisti e lavoratori** possono accedere all'Area Riservata del **portale Cliclavoro** solo se già in possesso delle credenziali, poichè non sarà più possibile richiederne di nuove con la procedura preesistente.

Leggi anche SPID: dal 6 novembre non è possibile chiedere le credenziali Cliclavoro

Lo SPID consiste in un sistema di credenziali complesso, la cui sicurezza è garantita grazie ad una **password temporanea** da generare al momento via app o da ricevere via sms, per alcuni servizi.

Servizi del Ministero del lavoro accessibili con SPID

Dal 15 novembre imprese, professionisti e lavoratori devono **dotarsi obbligatoriamente di SPID** per accedere ai seguenti servizi online del Ministero del Lavoro:

- **Abilitazione consulenti del lavoro;**
- **CIGSonline;**
- Comunicazione ex art 39-quater della L. 165/2001;
- **Deposito contratti;**
- **Dimissioni volontarie;**
- Dimissioni Volontarie App Mobile;
- Esonero 60 per mille;
- **Formazione a distanza (e-learning);**
- **Intermittenti;**

- Rapporto periodico sulla **situazione del personale maschile e femminile;**

- **Sgravi cds online;**

- **Silen;**

- **Smartworking;**

- **Unilav_conciliazione.**

A questi si aggiungono, anche con l'accesso "**Utenti Estero**", i seguenti servizi:

- Cabotaggio;

- Delocalizzazione call center;

- **Distacco transnazionale.**

Come richiedere lo SPID

L'identità digitale SPID è rilasciata dai **Gestori di Identità Digitale** (Identity Provider) che forniscono le identità digitali e gestiscono l'autenticazione degli utenti.

Per richiedere l'identità digitale con SPID è necessario presentare un **modulo di richiesta di adesione** che contiene tutte le informazioni necessarie per l'**identificazione del soggetto richiedente** (nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi del documento di identità) e le informazioni per essere contattati (un indirizzo di posta elettronica - univoco per ogni identità SPID - e un recapito di telefonia mobile).

Autenticazione

L'autenticazione dell'utente può avvenire:

- **in presenza;**

- **a distanza** tramite quattro modalità:

- "**identificazione a vista da remoto tramite webcam**": un operatore verifica in una sessione audio/video con il richiedente l'identità tramite la presentazione dei documenti di identità e dichiarazioni del richiedente (a pagamento, 10-15 euro, salvo promozioni temporanee); di recente è possibile l'autenticazione remota anche senza operatore.

- "**identificazione informatica tramite documenti digitali di identità**": il richiedente viene identificato sulla base della verifica digitale di credenziali

informatiche già in proprio possesso;

- con **smart cart**: come la CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o la CNS (Carta nazionale servizi o tessera sanitaria abilitata);
- con **firma digitale qualificata** e token usb o smart card.

Leggi anche SPID: identificazione da remoto per imprese e professionisti. Con qualche incognita

Livelli di sicurezza

Il modello SPID per il Sistema Pubblico di Identità Digitale prevede **3 livelli di sicurezza**:

- **Livello 1** (userID e password) garantisce con un buon grado di affidabilità l'identità accertata nel corso dell'attività di autenticazione. La password, di almeno 8 caratteri, deve essere rinnovata ogni 180 giorni;
- **Livello 2** con aggiunta di un ulteriore fattore di autenticazione proveniente da un dispositivo a chiave variabile (c.d. One Time Password) (es. applicazione sul cellulare).
- **Livello 3** con aggiunta di un ulteriore fattore di autenticazione basato su certificati digitali.

I **Consulenti del Lavoro** possono utilizzare la **procedura semplificata** attraverso il **DUI** già in loro possesso. Sarà possibile richiedere lo SPID, messo a disposizione da InfoCert Spa, senza dover inserire informazioni personali o caricare alcun documento di riconoscimento, ma scaricando e firmando digitalmente il contratto di rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Nella **nota n. 7149 del 2020**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato che, per l'accesso al portale Servizi Lavoro:

- i cittadini possono utilizzare le **credenziali SPID personali di primo livello**;
- i collaboratori possono accedere **per conto del Professionista** previa accettazione di una **delega**, temporanea o di lungo periodo, che dovrà essere inserita a sistema previo accesso al portale con credenziali SPID a partire dal 15 novembre.
- il **Consulente del Lavoro unico socio professionista** e responsabile di una STP, potrà utilizzare l'identità digitale ottenuta tramite il DUI se questa è conforme con questo requisito.

Cosa cambia dal 15 novembre

Come indicato in premessa, dal prossimo 15 novembre non sarà più possibile accedere ai servizi online utilizzando le **credenziali di Cliclavoro**.

Inoltre, già a partire dallo scorso 6 novembre 2020, non è più possibile effettuare **nuove registrazioni** sul **portale Cliclavoro**: l'accesso all'Area Riservata del Portale Cliclavoro è consentito solo chi è già in possesso delle credenziali, utilizzabili fino all'11

novembre 2020.

Sospensione temporanea del servizio

Al fine di consentire le attività tecniche necessarie ad attivare le nuove modalità di accesso, SPID, CIE ed eIDAS, dal 12 al 14 novembre il portale **Servizi Lavoro** non sarà accessibile per la navigazione e, conseguentemente, anche tutti servizi digitali accessibili al suo interno non saranno disponibili (Abilitazione consulenti del lavoro; CIGSonline; Comunicazione ex art 39-quater della L. 165/2001; Deposito telematico contratti; Dimissioni volontarie; Dimissioni Volontarie App Mobile; Esonero 60 per mille; Formazione a distanza (e-learning); Gestione Patti Inclusione Sociale; Intermittenti; Piattaforma gestione ingressi per tirocini di cittadini non comunitari; Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile Registro ambiti territoriali; Sgravi cds online; SIFEAD; SIGMA 2 Multifondo; SIGMA Fead; SIGMA Inclusione; Silen; Smart working; Unilav_conciliazione; Usuranti).

Procedure temporanee

I lavoratori potranno inviare le proprie **Dimissioni Telematiche** utilizzando l'app Mobile, mentre i soggetti abilitati dovranno seguire la seguente procedura:

- compilare il **modulo cartaceo** disponibile al link https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Modulo_Dimissioni_Volontarie.pdf

- inviare il **modulo via PEC** al datore di lavoro e, per conoscenza, all'indirizzo infosdv@lavoro.gov.it

Da giovedì 12 novembre, inoltre, non sarà più possibile accedere all'applicazione **Usuranti**, che tornerà disponibile il 15 novembre.

I sistemi **CO, Prospetto Informativo e Unimare**, resteranno invece pienamente accessibili ed utilizzabili.

Fase di transizione per INPS e INAIL

Già dal 1° ottobre 2020 l'INPS rilascia il PIN come **credenziale di accesso** ai servizi dell'Istituto solo per le seguenti categorie di utenti e per i soli servizi loro dedicati:

- minori di 18 anni;
- persone che non hanno documenti di identità italiana;
- persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

Per quanto riguarda l'INAIL, la **transizione verso le identità digitali** di tutti gli utenti dei suddetti servizi deve concludersi **entro il 28 febbraio 2021**, data in cui è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Lavoro e Previdenza

Anche per la sospensione dei contributi

Cassa integrazione: il decreto Ristori bis riserva una sorpresa per le aziende

di Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Pagine"

Possono beneficiare della cassa integrazione Covid anche i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 che risultino in forza all'azienda alla data del 9 novembre 2020. Il decreto Ristori bis pone rimedio (o almeno ci prova) alle dimenticanze del decreto Ristori che prevede ulteriori 6 settimane di integrazione salariale da utilizzare entro il 31 gennaio 2021 per le sole aziende alle quali sia già stato interamente autorizzato il periodo di ammortizzatori sociali del decreto Agosto. Ma molte aziende non hanno ancora fruito di tutte le settimane previste dal decreto Agosto e ciò rende, di fatto, i lavoratori di recente assunzione impossibilitati a ottenere la tutela del decreto Ristori-bis. Un problema rilevante, a cui si aggiunge la mancanza di chiarezza su quali datori di lavoro beneficino della sospensione dei contributi di ottobre e di novembre.

Il decreto Ristori bis, D.L. n. 149 del 9 novembre 2020, interviene a pochi giorni dell'entrata in vigore del **decreto Ristori** per correggere alcune vistose dimenticanze, tra le quali la protezione di alcuni settori economici colpiti dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e trascurati nell'ultimo provvedimento.

L'integrazione salariale con causale COVID

Il **decreto Ristori** ha concesso, all'art. 12, 6 settimane di integrazione salariale con causale COVID da utilizzare **entro il 31 gennaio 2021** per le sole aziende alle quali sia già stato interamente autorizzato il periodo di ammortizzatori sociali offerto dal **decreto Agosto**, cioè le 18 settimane da utilizzare entro il 31 dicembre 2020. Anche il decreto Ristori utilizza la formula già presente nel decreto Agosto, prevedendo la riduzione delle settimane concretamente disponibili, in presenza di altre settimane già autorizzate nel periodo di riferimento.

Il decreto Ristori ha dimenticato, tuttavia, la sorte dei **lavoratori assunti dal 13 luglio in poi**, sia a termine che a tempo indeterminato, non estendendo a loro la protezione dell'ammortizzatore sociale divenuto essenziale con la **seconda ondata della pandemia**. Questi lavoratori, già esclusi dalla protezione dell'ammortizzatore del decreto Agosto, sarebbero rimasti ancora privi di tutela fino al 31 gennaio del prossimo anno se non fosse intervenuto il **decreto Ristori-bis** a porvi rimedio. E la conseguenza paradossale è stata quella di avere contemporaneamente in azienda alcuni lavoratori sospesi con diritto all'integrazione salariale e altri lavoratori, assunti dopo il 13 luglio, privi di indennità.

Ma il **decreto Ristori bis** ha davvero posto rimedio alla **svista** contenuta nel **decreto Ristori**? L'art. 12, dell'ultimo decreto in ordine di tempo, stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale del decreto Ristori

sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020. I lavoratori assunti dal 13 luglio 2020:

- restano esclusi dai trattamenti di integrazione salariale per i periodi fino al 16 novembre 2020;
- sono esclusi dai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Agosto, fino al 31 dicembre 2020;
- possono fruire esclusivamente delle 6 settimane di integrazione salariale offerte dal decreto Ristori.

Occorre tuttavia considerare che **molte aziende** non possono **accedere di fatto** alle settimane di **integrazione salariale** del **decreto Ristori** perché non hanno ancora fruito (o comunque ottenuto l'autorizzazione) di tutte le settimane previste dal decreto Agosto. Conseguentemente, queste aziende dovranno primariamente far fronte alla crisi determinata dall'acuirsi della seconda ondata pandemica mediante il ricorso alla disponibilità di integrazione salariale offerta dal decreto Agosto e, solo una volta esaurita questa disponibilità, accedendo alle ulteriori settimane del decreto Ristori.

Purtroppo, però, il Governo non ha considerato che dall'ammortizzatore sociale del decreto Agosto, che dev'essere prioritariamente esaurito, sono completamente esclusi i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020. **Una vera beffa**: infatti, i datori di lavoro che hanno osato incrementare l'organico dopo il 13 luglio sono proprio quelli che confidavano nella definitiva uscita dalla crisi e nel consolidamento della ripresa economica registrata nel mese di settembre. Cioè proprio quei datori di lavoro che, in ragione dell'apparente rimbalzo dell'economia, hanno rinunciato agli ammortizzatori sociali e hanno potenziato l'organico. Gli stessi datori di lavoro, colpiti dalla seconda ondata pandemica, oggi ricorrono alle integrazioni salariali con l'obbligo di esaurire primariamente le settimane

di integrazione salariale offerte dal decreto Agosto, dal cui ombrello di tutela sono esclusi proprio gli assunti dal 13 luglio in poi. In altre parole, il **decreto Ristori-bis** all'art. 12 estende la tutela ai lavoratori di recente assunzione che sono tecnicamente impossibilitati ad ottenerla.

Leggi anche Cassa integrazione. Platea dei lavoratori e termini di invio: le novità del decreto Ristori bis

La sospensione dei versamenti contributivi

Un capitolo a sé è costituito dal provvedimento di **sospensione dei versamenti contributivi** contenuto nell'art. 13 del **decreto Ristori**. La norma prevede la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 dai datori di lavoro appartenenti ai settori colpiti dal provvedimento di chiusura del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Secondo il tenore letterale del comma 1 di questo articolo, il beneficio riguarda **gli oneri sociali** dovuti per la competenza del **mese di novembre 2020**, in scadenza il prossimo 16 dicembre. Si tratta certamente di una misura di sollievo finanziario per i datori di lavoro che hanno dovuto abbassare la saracinesca dal 26 ottobre, con immediata e pesante ricaduta in termini di ricavi. Forse sarebbe stato **preferibile soccorrere i datori di lavoro** già in occasione della scadenza di **versamento del 16 novembre** riferita ai contributi previdenziali del mese di ottobre, che,

invece, è rimasta ferma.

Anche in questo caso, come già per l'integrazione salariale, il **decreto Ristori bis** avrebbe dovuto **correggere** la frettolosa e **incompleta elencazione** dei **settori colpiti** contenuta nel decreto Ristori, allargando opportunamente la platea ai settori trascurati dal primo decreto. In realtà, il Ristori-bis riesce **a confondere** il **campo di applicazione** e la portata del beneficio della sospensione contributiva.

L'art. 11, comma 1, dispone innanzitutto la sospensione dei versamenti contributivi "dovuti nel mese di novembre 2020" e non quelli dovuti "per" il mese di novembre 2020. In altre parole, il **decreto Ristori bis** sembra **abbandonare il criterio di competenza** che riservava il beneficio alla scadenza del 16 dicembre prossimo, per **abbracciare il criterio di cassa**, accordando la sospensione ai contributi dovuti il 16 novembre e dunque riferiti alla mensilità di paga di ottobre.

In secondo luogo, a differenza del **decreto Ristori** che estendeva la sospensione anche alle **rate dei premi INAIL** in scadenza al 16 dicembre, il **Ristori bis** all'art. 11, comma 1, **esclude** espressamente dal beneficio i premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

Il quadro finale è sconsolante: non sappiamo quali datori di lavoro beneficino della **sospensione dei contributi di competenza di ottobre** e quali quelli di **novembre**; quali possano rinviare il pagamento dei premi INAIL e quali debbano rispettare la scadenza.

Lavoro e Previdenza

Avvocato della Corte di Giustizia UE

Orario di lavoro: limiti computati in relazione a tutti i contratti conclusi con il medesimo datore di lavoro

Per orario di lavoro, deve essere inteso «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni» in base a tutti i contratti di lavoro conclusi da tale lavoratore con lo stesso datore di lavoro. Pertanto, i requisiti stabiliti a carico degli Stati membri quali l'obbligo di prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive e la fissazione del limite massimo di 48 ore, in media, per l'orario di lavoro settimanale, comprese le ore straordinarie, devono essere interpretati nel senso che istituiscono limiti in relazione a tutti i contratti conclusi con il medesimo datore di lavoro. E' quanto evidenzia nelle conclusioni dell'11 novembre 2020, l'Avvocato della Corte di Giustizia UE nella causa n. C-585/19.

L'Avvocato della Corte di Giustizia Ue ha fornito chiarimenti in riferimento ai **limiti alla durata della giornata e della settimana lavorativa** imposti dalla direttiva 2003/88. In particolare è stato richiesto se tali limiti si applichino anche nel caso in cui un lavoratore abbia sottoscritto una **pluralità di contratti** con lo stesso datore di lavoro oppure se essi debbano essere applicati **«per contratto»** e, pertanto, bisognerà valutare per ogni singolo contratto di lavoro l'eventuale superamento dei suddetti limiti.

Le questioni giuridiche alla della causa n. C-585/19, offre alla Corte l'occasione di precisare, per la prima volta, l'interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 2003/88 che sono applicate, sotto questo profilo, in modo differenziato nei diversi Stati membri.

Conclusioni dell'Avvocato Generale

L'avvocato Generale della Corte di Giustizia Ue, nelle sue conclusioni dell'11 novembre 2020, rileva che la direttiva 2003/88 ha come obiettivo quello di fissare **prescrizioni minime** destinate a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, obiettivo che viene raggiunto, tra l'altro, mediante il ravvicinamento delle disposizioni nazionali riguardanti l'orario di lavoro.

A tal fine sono stati **fissati periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale** nonché un tetto di **quarantotto ore** per la durata media della settimana lavorativa, comprese le ore di lavoro straordinario.

L'Avvocato fa notare che i diritti riconosciuti ai lavoratori, in particolare quelli al riposo giornaliero e settimanale, derivanti dai limiti fissati alla durata rispettivamente della giornata e della settimana lavorativa, per la loro **stretta connessione** con diritti primari e fondamentali, sono da considerarsi indisponibili per gli stessi lavoratori in quanto finalizzati alla tutela di un interesse pubblico, il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Questo significa che essi non appartengono a quel nucleo di diritti di natura strettamente contrattuale cui il lavoratore può decidere di rinunciare in cambio di remunerazioni aggiuntive o di altre utilità, ma fanno parte di quel **ristretto nucleo di diritti fondamentali**, riconosciuti da fonti normative primarie di rango costituzionale o ad esse equiparate, che non riguardano esclusivamente la relazione contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore ma la «persona del lavoratore». Ne consegue che non può demandarsi alla volontà del lavoratore la disponibilità di tali diritti che, pertanto, il legislatore nazionale, e in ultima analisi il datore di lavoro, devono riconoscere e garantire senza alcuna possibilità di deroga se non quelle espressamente previste dalla stessa direttiva 2003/88.

L'Avvocato propone dunque alla Corte di rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunalul București (Tribunale distrettuale di Bucarest, Romania) nei termini seguenti:

- con l'espressione **«orario di lavoro»**, deve essere inteso «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni» in base a tutti i contratti di lavoro conclusi da tale lavoratore con lo stesso datore di lavoro;

- i requisiti stabiliti a carico degli Stati membri quali l'obbligo di prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive e la fissazione del limite massimo di 48 ore, in media, per l'orario di lavoro settimanale, comprese le ore straordinarie, devono essere interpretati nel senso che istituiscono **limiti in relazione a tutti i contratti conclusi con il medesimo datore di lavoro**;

- il giudice nazionale, nell'accertare l'eventuale superamento dei limiti previsti dalla normativa, dovrà verificare la natura subordinata delle prestazioni dedotte in contratto, in modo da integrare la nozione di «lavoratore» nel diritto dell'Unione, l'effettivo svolgimento delle «ore di lavoro» nella nozione del diritto dell'Unione e la non applicabilità delle deroghe previste dall'articolo 17 della direttiva 2003/88.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE, conclusioni, 11/11/2020, causa n. C'585/19

Lavoro e Previdenza

Entro il 13 novembre

Indennità Covid-19 lavoratori autonomi e atipici: ultimi giorni per la domanda

Sta per scadere il termine per richiedere il bonus Covid-19, di importo pari a 1.000 euro, introdotto dal decreto Agosto per lavoratori INPS stagionali, intermittenti, autonomi occasionali (senza partita IVA), venditori a domicilio, lavoratori dello spettacolo e a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali. La domanda, attraverso il portale INPS, deve essere presentata entro il 13 novembre 2020. Prossima anche la scadenza per fare richiesta dell'indennità onnicomprensiva prevista dal decreto Ristori. Chi deve presentare domanda?

Scade il **13 novembre 2020** il termine per richiedere l'indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori (stagionali o somministrati del turismo, intermittenti, occasionali ecc.), prevista dal Decreto Agosto.

Chi può richiedere il bonus

L'indennità introdotta dal **decreto Agosto** può essere richiesta dalle seguenti categorie di lavoratori:

Possono chiedere il **bonus da 1.000 euro** previsto dal decreto Agosto (articolo 9 dl 104/2020), le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori dipendenti **stagionali** del settore **turismo** e degli **stabilimenti termali** e i **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 15 agosto 2020;
- **lavoratori dipendenti e autonomi** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
- lavoratori dipendenti **stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019

e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

- lavoratori **intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- lavoratori **autonomi privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- lavoratori dello **spettacolo** con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;

- lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro.

Leggi anche: Bonus 1.000 euro per autonomi e stagionali: chi deve presentare domanda

Come presentare la domanda

I lavoratori che hanno già delle indennità COVID-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio non devono presentare una nuova domanda per l'accesso alle indennità onnicomprensive. L'indennità verrà infatti erogata dall'INPS secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata ai sensi del decreto Cura Italia e/o Rilancio.

I lavoratori che non hanno mai presentato domanda per tali benefici o i lavoratori che non hanno beneficiato a seguito di reiezione della domanda medesima, o sono in attesa di pagamento possono presentare domanda attraverso l'apposita **procedura telematica** resa disponibile sul portale INPS.

Dopo essere entrati nell'area riservata del sito INPS, occorre scegliere nella categoria "Prestazioni e servizi" quella denominata "Domande per prestazioni a sostegno del reddito" e scegliere "invio domanda".

N.B.

L'accesso alla procedura è riservato ai patronati dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 16, mentre è disponibile ai cittadini dalle ore 16 alle ore 8, con accesso libero il

sabato e la domenica.

Doppio bonus con scadenze differenziate

Si ricorda che l'ultimo giorno utile per accedere alle somme stanziate con il **Decreto Ristori** è invece il **30 novembre**.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Lettera al Ministro Catalfo

CIG decreto Ristori bis: Marina Calderone chiede modifiche al Governo

Il decreto Ristori bis va modificato per consentire ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e in forza al 9 novembre di beneficiare di tutte le settimane di cassa integrazione con causale Covid. È la richiesta avanzata dalla Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro, Marina Calderone, in una lettera inviata all'attenzione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo.

Prevedere un intervento tempestivo per inserire nella norma di conversione del **Ristori bis** (D.L. n. 149/2020) che i lavoratori in forza al 9 novembre 2020 possano usufruire sia delle 6 settimane di **cassa integrazione causale Covid-19** previste dall'art. 12 del decreto **Ristori**, sia delle settimane di integrazione salariale (9+9) previste dal **decreto Agosto**.

Leggi anche Cassa integrazione. Platea dei lavoratori e termini di invio: le novità del decreto Ristori bis

Nell'ambasciata inviata l'11 novembre 2020 al Ministro **Nunzia Catalfo**, la Presidente del CNO **Marina Calderone** sottolinea come uno degli aspetti più importanti del decreto Ristori bis riguardi la possibilità di estendere anche agli **assunti dopo il 13 luglio 2020** la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali con **causale Covid-19**. Tuttavia dal combinato disposto dell'art. 12, comma 2, del D.L. 149/2020 che richiama l'art. 12 del D.L. 137/2020 si evince che l'estensione degli ammortizzatori ai lavoratori **in forza al 9 novembre 2020** sia limitato alle **sole 6 settimane** del decreto Ristori e non anche alle settimane (9 + 9) previste dal decreto Agosto e, allo stesso tempo, come i datori di lavoro non possano accedere alle 6 settimane se non siano già stati interamente autorizzati rispetto all'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto Agosto.

Secondo Calderone "Tale limitata estensione produce

un **effetto sociale molto negativo**, pregiudicando la posizione dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020, i quali potrebbero non usufruire mai delle ulteriori 6 settimane previste dall'art. 12 del D.L. n. 137/2020, dato che molte aziende (virtuose) a oggi non hanno ancora interamente utilizzato le precedenti 18 settimane stabilite dal D.L. n. 104/2020".

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cassa integrazione Covid-19: termini decadenziali differiti al 15 novembre

Con il messaggio n. 4222 del 2020, l'INPS interviene in merito al differimento al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali per la Cassa integrazione, previsto dal decreto Ristori bis. Il provvedimento, in vigore dallo scorso 9 novembre, contiene, tra le altre, misure in materia di integrazione salariale, che integrano e modificano l'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 4222 dell'11 novembre 2020, in relazione alle ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare al differimento dei termini decadenziali per la **Cassa integrazione**, previsto dal **decreto Ristori bis**.

Sono stati differiti al **15 novembre 2020** i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano **tra il 1° e il 30 settembre 2020**. L'INPS segnala che verrà pubblicata la circolare che illustrerà la nuova disciplina prevista dal decreto-legge n. 149/2020.

L'Istituto ricorda inoltre che è stata già differita al 31 ottobre 2020 la scadenza dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegni ordinari collegati all'emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati) che si collocavano rispettivamente nei **mesi di luglio e di agosto 2020**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 11/11/2020, n. 4222

Bilancio

Da AIDC

Società non quotate: le osservazioni sui principi di comportamento del collegio sindacale

AIDC Milano ha presentato un contributo tecnico alla pubblica consultazione aperta dal CNDCEC in relazione all'aggiornamento dei principi di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, destinate a trovare applicazione nei confronti dei sindaci e nei confronti del sindaco unico di S.r.l.. Il dibattito tecnico ed il confronto di opinioni preventivo è considerato un'occasione da non perdere in quanto elemento essenziale per contribuire alla crescita della professione. Il documento in consultazione è di grande rilevanza per la professione sotto diversi punti di vista, si tratta di norme di deontologia professionale utili a dare una chiave di comportamento comune e da applicare sempre tenendo in considerazione il caso concreto.

Il 10 novembre 2020, AIDC Milano ha presentato un **contributo tecnico** alla pubblica consultazione aperta dal CNDCEC in relazione all'aggiornamento dei principi di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, destinate a trovare applicazione nei confronti dei sindaci e nei confronti del sindaco unico di S.r.l..

La bozza era stata presentata dal CNDCEC lo scorso 20 ottobre con richiesta di osservazioni entro il 10 novembre 2020. Le osservazioni formulate dal gruppo di lavoro di AIDC Milano hanno riguardato 19 principi, fra cui:

- la norma 1.3 (nomina, accettazione e cumulo degli incarichi), con la precisazione di **rendere più chiari e stringenti i termini temporali dell'accettazione** dell'incarico e alcuni richiami in ordine all'utilizzo dei collaboratori del sindaco (dipendenti e ausiliari);
- la norma 1.4. (indipendenza), dove, oltre ad alcune precisazioni importanti, è stato suggerito di ripristinare la **definizione di "rete"** per risolvere in modo più aderente al Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) le fattispecie dove il sindaco o il suo studio fanno parte o sono organici ad un network internazionale di consulenza e revisione oppure ad un network legale;
- la norma 1.5 sulla retribuzione dell'ufficio, dove è stato approfondita la necessità di introdurre una **modalità collegiale di quantificazione del compenso** che tenga conto della natura, complessità e impegno

richiesto nel singolo incarico ricoperto e che, allo stesso tempo, sia equo perché commisurato all'importanza dell'ufficio, alla professionalità richiesta e al decoro della professione;

- le norme 3.2 (vigilanza sulla legge e statuto) e 3.3 (vigilanza sui principi di corretta amministrazione), dove è stato suggerito d'enfatizzare e approfondire le attività del collegio in ordine al rispetto della normativa antiriciclaggio, ambiente, sicurezza e tutela della privacy;

- la norma 7.1 (struttura e contenuto della relazione annuale), dove è stato suggerito di uniformare il principio all'orientamento da tempo espresso dallo stesso CNDCEC per i sindaci revisori, in particolare per chiarire i comportamenti da tenere quando il revisore esprime un giudizio sul bilancio con rilievi o impossibilità di esprimere il giudizio, aspetto di particolare importanza e attualità, tenuto conto che i Principi si applicheranno a partire dal 1 gennaio 2021 e la prossima relazione annuale ai sensi dell'art. 2429 c.c. si dovrà allineare alle prescrizioni della norma in discorso.

Edoardo Ginevra, Presidente di AIDC Milano, ha dichiarato che "Come gruppo di lavoro di AIDC Milano abbiamo apprezzato la qualità del documento in consultazione e i miglioramenti introdotti rispetto alla precedente versione del 2015 ma, al contempo, abbiamo voluto fornire il nostro contributo tecnico, suggerendo alcune modifiche, consapevoli della grande rilevanza che questo documento ha per la nostra professione". Certi che il **dibattito tecnico ed il confronto di opinioni** preventivo è un **elemento essenziale** per contribuire alla crescita della professione, ha continuato affermando che "in un contesto in cui ci troviamo spesso a confrontarci ex post su norme ed interpretazioni, occasioni come queste di ragionamento e confronto preventivo sono delle opportunità da non perdere. Il documento in consultazione è di grande rilevanza per la nostra professione sotto diversi punti di vista, si tratta di **norme di deontologia professionale utili** a dare una chiave di comportamento comune e da applicare sempre tenendo in considerazione il caso concreto. In questo senso credo possano essere un valido ed efficace supporto anche per affrontare temi spinosi quali quello del riconoscimento di una remunerazione adeguata e di una ragionevole limitazione della responsabilità discendente da comportamenti non dolosi."

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[AIDC, comunicato stampa, 11/11/2020](#)

Finanziamenti

Dalla Commissione UE

Imprese in difficoltà: in arrivo aiuti fino a 3 milioni di euro a copertura delle perdite

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Le imprese potranno ricevere aiuti pubblici fino a 3 milioni di euro per i costi fissi non coperti dai ricavi. La possibilità è stata introdotta con la quarta modifica del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, prevista dalla Commissione UE. L'aiuto, sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, potrà essere concesso alle imprese che, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021, subiscano un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il sostegno per ora è ancora sulla carta. Per diventare realtà dovrà essere attuato dal Governo.

Aiuti fino a **3 milioni di euro** per coprire i **costi fissi delle imprese in difficoltà**. Il sostegno pubblico dovrà essere concesso entro il 30 giugno 2021 e sarà utilizzabile per i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 (o in parte di tale periodo).

Questa l'architettura della nuova misura straordinaria inserita nel Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato con la comunicazione della **Commissione UE C(2020)7127 final**, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea del 13 ottobre 2020.

A causa della pandemia di **Covid-19**, infatti, molte imprese devono far temporaneamente fronte al problema della diminuzione della domanda.

Sostenere tali imprese contribuendo a coprire una parte dei loro costi fissi può essere un modo efficace per sopperire al fabbisogno di liquidità, evitando il deterioramento del capitale, permettendo loro di proseguire le attività commerciali e fornendo una solida base per la ripresa.

Cosa prevede la nuova misura

Entrando nel dettaglio, la nuova misura (sezione 3.12 del Quadro temporaneo) consente agli Stati membri di coprire una parte dei costi fissi di imprese per le quali la pandemia di Covid-19 ha comportato la **sospensione** o la **riduzione dell'attività commerciale**.

Il sostegno, quindi, dovrà essere tradotto in pratica dal Governo.

Per **costi fissi non coperti** si intendono quelli non coperti dagli utili - vale a dire le entrate meno i costi variabili - e non coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Quadro temporaneo e/o sostegno da altre fonti.

L'aiuto dovrà essere **concesso** entro il **30 giugno 2021** e dovrà coprire i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021, compresi i costi sostenuti per una parte di tale periodo.

Gli aiuti possono essere concessi sulla base delle

perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di **conti certificati** o, con un'**adeguata giustificazione** fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati.

Intensità dell'aiuto

L'aiuto potrà essere concesso sotto forma di **sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti**, fino ad un importo massimo di **3 milioni di euro**.

L'intensità dell'aiuto varierà a seconda della dimensione aziendale.

Per le **micro e le piccole imprese**, il sostegno potrà arrivare fino al **90%** dei costi fissi non coperti, mentre sarà pari al **70%** per le **altre imprese**.

Gli aiuti potranno essere concessi sulla base delle perdite previste dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite.

L'importo definitivo dell'aiuto, invece, dovrà essere determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'**adeguata giustificazione** fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati.

A chi è rivolto

Potranno beneficiare dell'aiuto le imprese che hanno subito un **calo di fatturato** nel periodo ammissibile di **almeno il 30%** rispetto allo stesso periodo nel 2019.

Saranno **escluse** le imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014) il 31 dicembre 2019.

Gli aiuti potranno comunque essere concessi alle **microimprese** o alle **piccole imprese** che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché **non siano**

soggette a **procedure concorsuali** per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che li abbiano già rimborsati) o aiuti per la ristrutturazione (salvo che il piano si sia già concluso).

Impresa in difficoltà

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento UE n. 651/2014, per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di **società a responsabilità limitata** (diverse dalle PMI costituite da meno di 3 anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di **società** in cui almeno alcuni **soci** abbiano

la **responsabilità illimitata** per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di 3 anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di **procedura concorsuale per insolvenza** o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e **non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia**, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi 2 anni, il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

I punti chiave della misura

Saranno ammesse le imprese che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.
Escluse le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle micro e piccole imprese purché non già soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
L'aiuto - sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti - coprirà fino al 70% dei costi fissi non coperti , tranne per le microimprese e le piccole imprese per le quali l'intensità di aiuto potrà arrivare al 90% dei costi fissi non coperti.
L'importo complessivo dell'aiuto non potrà superare i 3 milioni di euro per impresa.

Finanziamenti

Dall'INAIL

Isi Agricoltura 2019/2020: al 21 dicembre le modalità tecniche per l'inoltro della domanda

Differita al 21 dicembre 2020 la pubblicazione delle regole tecniche per l'inoltro delle domande relative al bando Isi Agricoltura 2019/2020. A comunicarlo l'INAIL che comunque conferma entro il corrente anno, la pubblicazione dell'Avviso Isi generalista 2020, per risorse complessive pari a oltre 200 milioni di euro, destinato a tutte le imprese con esclusione di quelle a cui è rivolto l'avviso Isi Agricoltura.

L'INAIL comunica che è stata differita **al 21 dicembre 2020** la pubblicazione delle regole tecniche per l'inoltro delle domande relative al bando **Isi Agricoltura 2019/2020**.

Il differimento è stato causato dal **sovraccarico delle infrastrutture informatiche**, per effetto del notevole incremento dei servizi digitali determinato dalla emergenza sanitaria in corso, che ha richiesto l'ulteriore efficientamento degli interventi tecnici operati dall'Istituto per garantire l'ottimale espletamento della procedura con sportello telematico.

Resta confermata entro il corrente anno la pubblicazione **dell'Avviso Isi generalista 2020**, per risorse complessive pari a **oltre 200 milioni di euro**, destinato a tutte le imprese con esclusione di quelle a cui è rivolto l'avviso Isi Agricoltura.

Bando ISI agricoltura 2019-2020

E' utile ricordare che con l'Avviso pubblico **Isi Agricoltura 2019-2020**, l'Inail intende finanziare investimenti in **materia di salute e sicurezza sul lavoro** ed ha l'obiettivo di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per l'**acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro** caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Sono destinatari dei finanziamenti le microimprese e le piccole imprese, di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

I progetti ammessi a finanziamento sono relativi **all'acquisto o noleggio con patto di acquisto** di trattori

agricoli o forestali o di macchine agricoli e forestali. Le imprese possono presentare **una sola domanda** in una sola Regione o Provincia autonoma e per un solo asse di finanziamento

A cura della Redazione

Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

NextGenerationEU: lo strumento temporaneo per la ripresa post coronavirus

La Commissione europea ha accolto con favore l'accordo raggiunto in sede di Consiglio tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE sul prossimo bilancio a lungo termine dell'Europa e su NextGenerationEU, lo strumento temporaneo per la ripresa che prevede un pacchetto di 1800 miliardi di euro per contribuire a costruire un'Europa più verde, digitale e resiliente. La Commissione ritiene necessario intervenire in aiuto dei cittadini e delle imprese gravemente colpite dall'emergenza coronavirus e con il piano di ripresa si ambisce a trasformare la sfida della pandemia in un'opportunità di ripresa.

Con un comunicato stampa dell'11 novembre 2020 la Commissione europea informa che ha accolto con favore l'accordo raggiunto in sede di Consiglio tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE sul prossimo bilancio a lungo termine dell'Europa e su **NextGenerationEU**, lo strumento temporaneo per la ripresa.

Il pacchetto avrà una dotazione complessiva di **1 800 miliardi di euro** e fornirà un importante contributo alla ricostruzione di un'Europa post-COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.

Le somme saranno così ripartite:

1) oltre il 50% per il sostegno:

- della **modernizzazione**, grazie alle politiche in materia di ricerca e innovazione finanziate tramite il programma Orizzonte Europa;
- delle **transizioni climatiche e digitali eque**, attraverso il Fondo per una transizione giusta e il programma Europa digitale;
- della preparazione, la ripresa e la resilienza, attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, rescEU, e un nuovo programma per la salute, EU4Health.

2) il 30% dei fondi dell'UE verrà speso per combattere i **cambiamenti climatici**: è la più alta percentuale di sempre rispetto al bilancio più elevato di sempre. Il

pacchetto presta inoltre particolare attenzione alla protezione della biodiversità e alla parità di genere.

Il bilancio prevede inoltre un **rafforzamento dei meccanismi di flessibilità** volti a garantire la possibilità di fare fronte a **esigenze impreviste**. Il bilancio è quindi adeguato non solo alle realtà attuali, ma anche alle incertezze di domani.

La Presidente **Ursula von der Leyen** ha dichiarato: “Mi rallegro per l’odierno accordo sul nostro piano di ripresa e sul prossimo quadro finanziario pluriennale. Ora si tratta di andare avanti, concludendo in via definitiva l’accordo sul prossimo bilancio a lungo termine e su NextGenerationEU entro la fine dell’anno. Bisogna intervenire in aiuto dei cittadini e delle imprese gravemente colpite dall’emergenza coronavirus. Il nostro piano di ripresa ci aiuterà a trasformare la sfida della pandemia in un’opportunità di ripresa alimentata dalla transizione verde e digitale”.

Il commissario **Johannes Hahn**, responsabile del Bilancio, che si è adoperato per facilitare l’accordo sin dalla propria entrata in carica, ha dichiarato: “L’accordo di oggi consentirà di rafforzare i programmi specifici nell’ambito del bilancio a lungo termine per il periodo 2021-2027 (compresi Orizzonte Europa, Erasmus+, EU4Health). Nel complesso, il bilancio a lungo termine dell’UE insieme a NextGenerationEU ammonterà a oltre 1800 miliardi di €. Svolgerà un ruolo essenziale nel sostenere la ripresa e garantire che i beneficiari tradizionali dei fondi dell’UE ricevano mezzi sufficienti per proseguire il loro lavoro in questi tempi molto difficili per tutti”.

Programmi

L’UE, per finanziare la ripresa, assumerà prestiti sui mercati finanziari a **costi più favorevoli** rispetto a molti Stati membri e ridistribuirà gli importi. L’intento è di introdurre nuove risorse proprie impegnandosi a presentare proposte su un **meccanismo di adeguamento delle emissioni di CO2** alle frontiere e su un prelievo sul digitale entro giugno 2021, in vista della loro introduzione entro il 1° gennaio 2023 e a riesaminare il sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE nella primavera 2021, eventualmente estendendolo al trasporto aereo e marittimo e proporrà una risorsa propria basata su tale sistema entro giugno 2021.

Inoltre saranno proposte ulteriori nuove risorse proprie che potrebbero comprendere:

- un’imposta sulle transazioni finanziarie e un contributo finanziario collegato al settore societario;
- oppure una nuova base imponibile comune per l’imposta sulle società.

Il progetto sarà presentato **entro giugno 2024**.

Per quanto riguarda la **tutela del bilancio dell’UE**, per

la prima volta, l’UE disporrà di un meccanismo specifico volto a proteggere il proprio bilancio dalle violazioni dello Stato di diritto senza incidere negativamente sui beneficiari finali dei finanziamenti dell’UE nello Stato membro interessato.

A cura della Redazione

Impresa

L'ultimo deposito della Cassazione

Le somme recuperate dal curatore dopo la consumazione del reato non si sequestrano

L'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, risponde all'esigenza di cristallizzare il profitto ed il prodotto del reato. Nel caso in cui questo sia costituito da somme di denaro, vista la natura fungibile del bene, non è richiesta la prova della derivazione dall'attività criminosa. Ma nell'ipotesi in cui, vi sia, la prova contraria non può essere oggetto della misura cautelare, come nel caso delle somme recuperate dalla curatela fallimentare ed accreditate sul conto del fallimento, dopo la consumazione del reato. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 31516 depositata il giorno 11 novembre 2020.

Il legale rappresentante di una società veniva indagato per aver commesso il reato di omesso versamento delle ritenute, in violazione dell'art. 10 bis del DLgs 74/2000. Nelle more, l'ente veniva dichiarato fallito e la gestione passava ai curatori fallimentari, che decidevano di avanzare un'istanza di riesame contro il decreto del GIP che applicava la misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme rinvenute sul conto corrente del fallimento. Il Tribunale del riesame ne rigettava le doglianze, in considerazione della natura del denaro, quale bene fungibile per il quale l'applicazione della misura cautelare non richiede alcuna prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente in oggetto dell'ablazione ed il reato. Avverso detta decisione i curatori fallimentari proponevano ricorso in Cassazione per evidenziare l'illegittimità del sequestro, in quanto applicato sul denaro versato successivamente alla data della consumazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31516/2020 ha accolto il ricorso presentato dalla curatela fallimentare. I giudici di legittimità, sulla base di un orientamento consolidato dalle Sezioni Unite, hanno confermato che qualora il prezzo o il profitto accrescitivo derivante dal reato è costituito da denaro, la confisca applicata sulle predette somme depositate sul conto corrente bancario nella disponibilità del soggetto, deve essere qualificata come confisca diretta. La ragione risiede proprio nella natura del bene che non richiede alcuna prova del nesso di derivazione diretta fra le

somme oggetto di ablazione ed il reato. Ma, prosegue la Corte, nell'ipotesi in cui non si ha la prova che tali somme non possono in alcun modo derivare dal reato e quindi non rappresentano il cosiddetto risparmio di imposta e quindi il profitto del reato, non sono sottoponibili a sequestro. Nel caso di specie, c'era la prova evidente che il denaro sul quale era stata applicata la misura era stato depositato sul conto corrente dopo la data di consumazione del reato e, come tale non aggregabile. Si trattava infatti del frutto dell'attività di recupero credito effettuata da parte della curatela, dopo la consumazione del reato e, peraltro, depositato sul conto corrente intestato al fallimento data la perdita della disponibilità dei beni da parte della società in favore dei curatori. Da qui l'accoglimento del ricorso.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.